



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**  
**TERAMO**

**IL PRESIDENTE**

**Prot. RPP n.**

**Letti** gli artt. 83 D.L. 17/3/2020 n. 18 e 36 D.L. 8/4/2020 n. 23;

**Rilevata** la necessità di provvedere ad organizzare la trattazione delle due udienze di questa Commissione Tributaria Provinciale per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno prossimi (previste per il 22.6.2020 ed il 29.6.2020), mediante l'adozione di linee guida, come stabilito dal comma 7 lett. d) dell'art. 83 D.L. 17/3/2020 n. 18, applicabile anche ai procedimenti davanti alle Commissioni Tributarie in forza del comma 21;

**Ritenuto** che la situazione epidemiologica in atto consiglia di evitare la comparizione (specie se protratta) delle parti in occasione delle udienze e la stessa possibilità che il pubblico assista alle udienze medesime;

**Ritenuto** pertanto che nel limitato periodo in questione le udienze previste debbano svolgersi esclusivamente mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, non essendo la Commissione attrezzata, allo stato, con dotazioni informatiche che consentano i collegamenti da remoto previsti dalla lett. f) del comma 7 del citato art. 83;

**Considerato** anche quanto indicato nel Decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila prot. n. 911 del 24.4.2020;

**Rilevata** la necessità di sentire preventivamente l'Autorità Sanitaria Regionale, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, nonché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in conformità a quanto previsto dall'art.83, comma 6, del richiamato D.L. n.18/2020;

**DISPONE**

che, nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno prossimi, le udienze fissate presso questa Commissione Tributaria Provinciale (il 22.6.2020 ed il 29.6.2020) si svolgano con trattazione scritta.

In particolare:

1. la trattazione delle controversie in camera di consiglio avverrà secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 32 e 33 D.Lvo n. 546/1992;
2. non si terrà udienza pubblica e la discussione, ove richiesta, sarà sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, restando salva la possibilità della parte interessata di insistere per la discussione in pubblica udienza (nel qual caso, il Collegio, valutate le circostanze del caso concreto, potrà rinviare la trattazione della controversia a data successiva al 30 giugno 2020);

3. le istanze di sospensione ex art. 47 D.Lvo n. 546/1992 saranno trattate, salvo casi particolari, senza la comparizione delle parti, il cui intervento avverrà mediante scambio e deposito telematico, almeno due giorni liberi prima dell'udienza, di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; la successiva deliberazione sarà comunicata dalla Segreteria.

Si comunichi, per quanto di competenza, all'Autorità Sanitaria Regionale nonché agli Ordini professionali, secondo quanto sopra indicato.

Si comunichi altresì, per informazione, a tutti i magistrati della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo.

Teramo, li 30 APR 2020

**Il Presidente**

***Dr. Gianfrancesco Iadecola***

